



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO SALVA INFRAZIONI**
(Legge 10 agosto 2023, N.103)

Legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” (c.d. **Decreto Salva Infrazioni**), in [Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 69/2023 (entrato in vigore il 14 giugno 2023 e sui cui contenuti originari si è riferito con [nota del 16 giugno 2023](#)) hanno efficacia dall’11 agosto 2023 (giorno successivo a quello della pubblicazione).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA..... 2

1. Accordi di ristrutturazione dei debiti: *cram down* fiscale e contributivo con nuovi limiti (art. 1-*bis*) 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO 3

1. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (art. 25-*bis*) 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 4

1. Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/2163 (art. 8-*bis*) 4
2. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (art. 22-*bis*) 5
3. Disposizioni per l’adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (art. 22-*ter*) 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 5

1. Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (art. 24) 5
2. Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l’adeguamento al regolamento (UE) 2021/782 (art. 24-*bis*) 6

ALTRE DISPOSIZIONI 7

1. Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273 (art. 24-*ter*) 7
2. Modifiche D.Lgs n. 198 del 2021 pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (Caso EU Pilot 10375/22/AGRI) – (art. 25) 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

1. Accordi di ristrutturazione dei debiti: *cram down* fiscale e contributivo con nuovi limiti (art. 1-bis)

L'articolo 1-bis - introdotto nel corso dell'*iter* di conversione - al fine di assicurare "adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti", prevede, in via transitoria, nuovi limiti in materia di transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione (cd *cram down* fiscale e contributivo di cui all'art. 63, comma 2-bis del codice della crisi e dell'insolvenza).

In particolare, per effetto della nuova previsione, il tribunale potrà procedere con l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, allorché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1 (60 per cento dei crediti) e 60, comma 1 (30 per cento dei crediti) del Codice;
- c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto (e quindi almeno il 25 per cento) dell'importo complessivo dei crediti;
- d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi.

Se tuttavia l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto (25 per cento) dell'importo complessivo dei crediti, la suddetta disciplina potrà trovare applicazione - fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) - se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore è tenuto ad avvisare dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale

dell'istante, a mezzo PEC. Il termine - di cui all'articolo 48, comma 4, del Codice della crisi d'impresa - entro il quale i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione ad una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione (30 giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese) decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

Il termine entro il quale deve intervenire l'eventuale adesione alla proposta di transazione è confermato in novanta giorni dal deposito della proposta stessa (comma 5).

La nuova disciplina - che non riguarda la transazione fiscale e contributiva proposta nell'ambito del concordato preventivo - si applica, in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), da adottare ai sensi dell'art. 1 della legge n.20/2019 o della legge n.53/2021. Nel corso del suddetto periodo non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore, le nuove disposizioni si applicano - stando al tenore letterale del comma 6 - alle *"proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto"* (14 giugno 2023).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

1. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (art. 25-bis)

L'articolo in esame - introdotto nel corso dell'*iter* di conversione - è volto ad attuare la direttiva 2022/2100/UE che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.

La direttiva contiene le seguenti novità:

1. estensione ai prodotti del tabacco riscaldato del divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi, in qualsiasi dei loro elementi (quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche), che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo;
2. revoca della possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, di esenzioni dall'obbligo di recare il messaggio informativo che concerne la presenza nel fumo del tabacco di oltre 70 sostanze cancerogene.

Passando all'esame dell'articolo in esame, si evidenzia che un primo gruppo di modifiche riguarda il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

In specie:

- viene stabilito che per "*prodotto del tabacco riscaldato*" debba intendersi un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;
- vengono estesi al prodotto di tabacco riscaldato i divieti in materia di immissione sul mercato di prodotti con determinati aromi o additivi e l'obbligo di recare il messaggio informativo che concerne la presenza nel fumo del tabacco di oltre 70 sostanze cancerogene.

Un'altra modifica riguarda l'articolo 39-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. È stabilito che sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione, non più i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che "possono essere consumati" senza processo di combustione, ma i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.

Infine, viene stabilito che le modifiche, prima descritte, debbano entrare in vigore il 23 ottobre 2023. Con riferimento ai prodotti del tabacco riscaldato, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla data del 23 ottobre 2023, è stabilito, inoltre, che non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/2163 (art. 8-*bis*)

Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, nonché di agevolare la procedura di infrazione n. 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (art. 22-bis)

Sono apportate una serie di modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che reca la disciplina del mercato interno dell'energia elettrica. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:

1. rimane la possibilità, da parte del fornitore, di imporre il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a condizione che il contratto sia a tempo determinato e a prezzo fisso. Precedentemente, il contratto poteva essere a tempo determinato o a prezzo fisso: viene, quindi, introdotta l'obbligatorietà di entrambe le condizioni;
2. in tema di aste per stoccaggio, viene abrogato il comma 4 dell'art. 18 che dà la possibilità al Gestore della rete di trasmissione nazionale, a seguito dello svolgimento delle aste e in caso di mancata aggiudicazione, in tutto o in parte, del fabbisogno di capacità necessaria, di sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti, previo parere favorevole dell'ARERA. Viene, altresì, abrogato il comma 7 lettera c) che rimanda alle condizioni e alle modalità per lo sviluppo del sistema della capacità di stoccaggio da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

3. Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (art. 22-ter)

All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene abrogato il comma 2-bis, che prevede l'adeguamento del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale a vantaggio di quei soggetti che ne fanno un maggiore consumo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (art. 24)

Attraverso una riscrittura dell'art. 84 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), si consente alle imprese di trasporto di merci su strada in conto terzi di utilizzare anche per effettuare trasporti nazionali, autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato UE.

Inoltre, nel trasporto in conto terzi, viene liberalizzata l'attività di noleggio senza conducente dei veicoli di massa superiore a 6 tonnellate, consentendo alle imprese italiane iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, e, se del caso, al

Registro elettronico nazionale delle imprese di utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati acquisiti mediante contratto di locazione e in proprietà genericamente di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi o di locazione senza conducente, regolarmente abilitate (non più esclusivamente di altra impresa italiana esercente l'attività di autotrasporto di merci in conto terzi).

Attraverso la riformulazione del comma 4 del citato articolo del Codice della Strada, in materia di veicoli che possono essere destinati alla locazione senza conducente, si conferma che nel trasporto di cose in conto proprio il peso totale a terra di detti veicoli non possa superare le 6 tonnellate e si stabilisce che l'utilizzo in conto terzi di veicoli destinati al trasporto di cose possa avvenire a condizione che.

- a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
- b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
- c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

Tali condizioni richiedono il possesso a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico, che può essere eventualmente sostituita da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro:

- a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
- b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

In tema di sanzioni, si prevede che chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi, ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circoli con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

Nel trasporto di merci in conto terzi, infine, l'utilizzo di un veicolo in locazione senza conducente, non rispettando le specifiche condizioni sopra esposte, è parimenti soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1731.

2. Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782 (art. 24-bis)

L'articolo aggiorna il decreto legislativo 70/2014 con quanto disposto dal Regolamento UE 2021/782, che sostituisce il precedente regolamento 1371/2007, relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

In particolare, si definiscono in dettaglio le funzioni dell'Organismo responsabile dell'applicazione del citato Regolamento 2021/782- in Italia L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)-, quale soggetto che vigila sull'osservanza del Regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri, nonché responsabile

dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste.

L'ART in tale ambito può:

- a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
- b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
- c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino.

Infine, l'articolo disciplina nel dettaglio il meccanismo sanzionatorio per:

- Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti (art. 6 d.lgs.70/2014);
- Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo (art. 6-bis);
- Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta (art. 20);
- Sanzioni in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'ART (art. 20-bis);
- Sanzioni in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'ART (art. 20-ter).

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/ 2273 (art. 24-ter)

La disposizione in esame prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 48 rubricato "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC" del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021.

In particolare, il nuovo comma 3 stabilisce che la procedura negoziata, sia per i settori ordinari che per i settori speciali, è uno strumento a cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, senza alcuna pubblicazione del bando di gara, al fine di realizzare gli investimenti pubblici con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Tale modifica trae fondamento dall'introduzione del nuovo Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e, più precisamente, dall'art. 226, comma 5.

Tuttavia, nel rispetto del principio di trasparenza, le stazioni appaltanti hanno l'onere di comunicare sui propri siti internet l'avvio delle procedure negoziate di cui sopra.

Tale comunicazione non costituisce un invito, avviso o bando di gara verso cui l'operatore economico ha la facoltà di presentare un'offerta ma consente allo stesso di rappresentare un interesse ad essere invitato alla procedura.

2. Modifiche D.Lgs n. 198 del 2021 pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (Caso EU Pilot 10375/22/AGRI) – (art. 25)

L'articolo in commento, in sede di conversione, ha integrato l'ultimo periodo della nuova formulazione della lettera c) dell'articolo 4 del D D.Lgs n. 198 del 2021 modificata dal decreto legge.

La lettera c) dell'articolo 4 dispone il divieto di annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso particolarmente breve che fa presumere che il fornitore non possa individuare destinazioni diverse per i propri prodotti; la disposizione specifica, inoltre, che un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere, in ogni caso, considerato "breve".

La suddetta lettera, integrata in sede di conversione, è volta a precisare che, l'individuazione specifica e dettagliata dei casi, nonché dei settori, in cui le parti di un contratto di cessione possano stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni, deve essere rimessa all'emanazione di un apposito regolamento emanato dal MASAF.

Tale provvedimento dovrà essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.